

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

Premessa. Descrizione dell'Ente.

L'Ordine dei giornalisti è stato istituito con la legge nr. 69 del 3 febbraio 1963.

E' persona giuridica di diritto pubblico e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto legislativo n. 165/2001.

Compiti dell'Ordine sono: la custodia degli albi, degli elenchi e dei registri, la vigilanza sul decoro dei giornalisti e sull'espletamento della pratica professionale.

Sono anche da ricordare i compiti di controllo e promozione relativi all'espletamento della pratica giornalistica, di interventi certificatori e sostitutivi del tirocinio qualora il direttore della testata si rifiuti di rilasciare la dichiarazione.

L'Ordine dei giornalisti è strutturato su base regionale. Ogni Consiglio regionale esercita le seguenti attribuzioni: cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; dispone la convocazione dell'assemblea; fissa con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20 lettera g) le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Il Consiglio è composto da 6 giornalisti professionisti e 3 giornalisti pubblicisti.

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da 3 componenti, 2 professionisti ed un pubblicista.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti avvengono ogni tre anni.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ha trasferito le funzioni disciplinari al Consiglio di Disciplina Territoriale il quale ricopre il ruolo di "tribunale" interno alla categoria. Le istruttorie disciplinari sono avviate d'ufficio dal Consiglio di Disciplina Territoriale, su richiesta della Procura, su esposto di un privato ovvero su richiesta e/o segnalazione dello stesso Ordine dei Giornalisti. Il consiglio di disciplina territoriale è organo giudicante di primo grado; appelli e ricorsi sono esaminati dal consiglio nazionale.

Trasparenza

Il D. Lgs. n. 150/2009 prevede che le Pubbliche Amministrazioni rendano trasparenti le proprie strutture organizzative, le modalità attraverso le quali ottemperano ai propri compiti istituzionali, il modo attraverso il quale vengono gestiti i processi e le responsabilità individuali dei soggetti preposti. L'obiettivo è rendere le modalità d'attuazione conformi a quei principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità che possono essere realizzati solo dando alla collettività il modo di verificarne il rispetto, attraverso la promozione della cultura, della integrità e della trasparenza. Tali principi sono alla base della stessa attività dell'ordine dei giornalisti.

Nell'ottobre 2013 si è provveduto alla creazione, all'interno del sito istituzionale dell'Ordine, di uno spazio sulla trasparenza denominato "Amministrazione trasparente" con i contenuti e lo schema previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Integrità dell'azione amministrativa

L'integrità dell'azione amministrativa viene garantita attraverso il rispetto della normativa sulla trasparenza, l'adozione delle procedure previste dalla legge per ogni procedimento di natura amministrativa - ivi compresi il Procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo e il Procedimento disciplinare, affidato quest'ultimo al Consiglio Territoriale di Disciplina e regolato dalla Legge e dall'apposito Regolamento -, il rispetto del "Codice contratti della Pubblica Amministrazione" per affidamenti ed appalti, il tutto sempre affidato ad un Responsabile del Procedimento di volta in volta indicato negli atti e che risponde del proprio operato in ogni sede.

Azione da intraprendere nel corso del triennio

Il programma delle azioni da intraprendere è essenzialmente mirato a realizzare quella serie di azioni che consentano l'adeguamento alla normativa vigente in materia e a garantire all'utenza un maggiore livello di trasparenza.

2013:

- Disposizioni generali: Approvazione e pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, atti generali, oneri informativi per gli iscritti
- Organizzazione: pubblicazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, articolazione degli uffici, telefono e posta elettronica
- Consulenti e collaboratori: pubblicazione atti
- Personale: pubblicazione di dotazione organica, tassi di assenza, contrattazione collettiva e contrattazione integrativa
- Attività e procedimenti: pubblicazione delle tipologie di procedimento, monitoraggio tempi procedurali, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
- Provvedimenti: pubblicazione provvedimenti organi indirizzo politico
- Bandi di gara e contratti: pubblicazione dei contratti in essere
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: pubblicazione criteri e modalità, atti di concessione.
- Bilanci: pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo
- Beni immobili: pubblicazione patrimonio immobiliare
- Servizi erogati: pubblicazione tempi medi di erogazione dei servizi
- Pagamenti dell'amministrazione: indicatore di tempestività dei pagamenti, iban e pagamenti informatici.
- Pubblicazione informazioni ambientali

2014

- Performance: creazione dell'organismo di valutazione della performance e pubblicazione dello stesso con aggiornamento dell'apposita sezione

2015

- Previsione di progressivo adeguamento dei contenuti delle varie sezioni dello spazio dedicato all'Amministrazione trasparente.